



**Ente Bilaterale Nazionale Consorzi Irrigui**

## **REGOLAMENTO ENTE BILATERALE**

CCNL dipendenti Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario del 23 maggio 2023

### **Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento si propone di disciplinare le attività dell'EBNCI, attraverso la specificazione delle norme statutarie ed alla luce delle vigenti norme contrattuali.

Le prestazioni qui regolamentate sono riconosciute nei limiti dei fondi stanziati annualmente dall'EBNCI per ciascuna attività con apposita delibera del Comitato di Gestione da approvarsi in concomitanza al Bilancio di previsione.

### **Art. 2 MODALITA' DI ISCRIZIONE**

Sono iscritti all'ENTE, a far data dal 1° luglio 2023, tutti i dipendenti a tempo indeterminato, determinato e stagionali (quadri, impiegati ed operai) dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario cui si applica il CCNL di settore sottoscritto dallo SNEBI e da Fai-CISL, Flai-CGIL e Filbi-UIL, con decorrenza dalla data di assunzione e per tutta la durata del rapporto di lavoro.

L'iscrizione all'EBNCI delle lavoratrici/lavoratori avviene mediante il versamento dei contributi dovuti all'Ente da parte dei Consorzi che applicano il CCNL di settore sottoscritto dallo SNEBI e da Fai-CISL, Flai-CGIL e Filbi-UIL.

### **Art. 3 DIRITTO ALLE PRESTAZIONI**

Hanno diritto alle prestazioni, nelle modalità di cui all'art.8 del presente regolamento, i dipendenti, quadri, impiegati ed operai (a tempo indeterminato, a tempo determinato e stagionali), dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario che applicano il CCNL di settore sottoscritto dallo SNEBI e da Fai-CISL, Flai-CGIL e Filbi-UIL e che sono in regola con i versamenti mensili dei contributi dovuti all'EBNCI a far data dal 1° luglio 2023.

### **Art. 4 DOCUMENTAZIONE AI FINI FISCALI – MODELLO C.U.**

Al fine di consentire all'EBNCI di ottemperare correttamente anche alle vigenti normative di legge sull'emissione dei documenti fiscali relativi all'erogazione delle indennità erogate, il richiedente, nell'apposita casella del modulo di richiesta, dovrà indicare qualora richiesto:

- l'indirizzo di posta elettronica (e-mail) presso il quale si desidera ricevere:

- eventuali comunicazioni;
- la Certificazione Unica.

- l'aliquota IRPEF da applicare in sede di liquidazione del contributo richiesto.

Le ritenute fiscali operate dall'Ente, salvo diversa indicazione del richiedente, saranno pari all'aliquota IRPEF minima prevista dalla normativa al momento della corresponsione dell'indennità con l'aggiunta delle ritenute per addizionali regionali e comunali vigenti.

L'importo erogato dall'Ente è assoggettato alle ritenute fiscali di legge per il quale verrà rilasciata apposita documentazione fiscale: Modello C.U. di certificazione dell'importo percepito e delle ritenute subite nell'anno fiscale di competenza.

Questo documento viene emesso per poter permettere al percettore di ottemperare ad eventuali ulteriori obblighi ed adempimenti fiscali a suo carico esclusivo.

L'EBNCI provvederà all'invio del Modello C.U. utilizzando l'indirizzo e-mail che il richiedente ha indicato nell'apposita casella del modulo di richiesta o in alternativa tramite posta all'indirizzo di residenza indicato.

#### Art. 5 ACCERTAMENTI AMMINISTRATIVI

Per una corretta valutazione dell'evento o per la verifica della veridicità della documentazione prodotta e delle autocertificazioni rese, l'EBNCI avrà sempre la facoltà di esercitare ogni controllo ed ogni accertamento ritenuto necessario, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4 del D.P.R. 445/2000.

Il rifiuto da parte degli iscritti di presentare la documentazione richiesta o l'opposizione agli eventuali accertamenti decisi dall'Ente, comportano la decadenza del diritto all'indennità.

#### Art. 6 REVISIONE DELLA PRATICA

L'iscritto può richiedere all'EBNCI la revisione della pratica entro 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione di liquidazione/sospensione/rigetto.

È facoltà dell'iscritto promuovere il ricorso al Comitato di Gestione entro i 30 (trenta) giorni successivi alla decisione dell'Ente.

#### Art. 7 PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi della legislazione in vigore, i dati forniti vengono trattati per il fine esclusivo della gestione del rapporto associativo.

Il conferimento dei dati è dunque strettamente funzionale all'instaurazione di tale rapporto che, senza i dati richiesti, potrebbe non essere (in tutto o in parte) eseguito.

Sul sito dell'EBNCI è disponibile l'informativa per il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 GDPR (Reg. UE 679/2016).

## Art. 8 PRESTAZIONI

### A | RICAMBIO GENERAZIONALE – RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE

Ai dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario iscritti all'Ente, assunti a tempo indeterminato cui manchino un massimo di 24 mesi per la messa in quiescenza e che aderiscono agli accordi sindacali di "ricambio generazionale" e/o "ristrutturazione aziendale" sottoscritti nei relativi Consorzi dalle amministrazioni e dalle Organizzazioni Sindacali presenti nel medesimo Consorzio, stipulanti il CCNL dei Consorzi di Bonifica e miglioramento fondiario, redatti con clausola di salvaguardia tale da renderli esigibili unicamente nel caso di effettiva erogazione della prestazione di cui alla presente lettera A) e con l'impegno a non attivare, all'interno del Consorzio, alcun rapporto di lavoro (ancorché di collaborazione) con i lavoratori oggetto della prestazione, sono riconosciute le seguenti indennità economiche:

- dipendenti QUADRI/IMPIEGATI – un'indennità, nel limite massimo di 24 mensilità in due anni, che integri quanto percepito con la NASPI nella misura di non oltre l'80% del minimo di stipendio base (di cui alla Tabella Allegato A al CCNL in vigore) riferito all'inquadramento del dipendente nel mese precedente al licenziamento. L'indennità non potrà, in ogni caso, superare gli 800 euro mensili.
- dipendenti OPERAI – un'indennità, nel limite massimo di 24 mensilità in due anni, pari al 50% del minimo di stipendio base (di cui alla Tabella Allegato A al CCNL in vigore) riferito all'inquadramento del dipendente nel mese precedente al licenziamento.

Per poter attivare la prestazione il Consorzio dovrà presentare all'EBNCI la seguente documentazione:

- modulo di richiesta on line compilato in ogni sua parte;
- copia dell'accordo sindacale sottoscritto tra Consorzio ed organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL dei Consorzi di Bonifica e miglioramento fondiario;
- copia di documento di identità dei lavoratori interessati alla prestazione in corso di validità;
- copia della lettera di adesione all'accordo sindacale da parte dei lavoratori interessati alla prestazione;
- copia della busta paga relativa al mese precedente il licenziamento dei lavoratori interessati alla prestazione;

- copia del modello UNILAV riportante la data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun lavoratore interessato alla prestazione, unicamente in caso di accoglimento della pratica.

Tale documentazione deve essere inviata all'Ente, entro il termine perentorio del 30 aprile dell'anno in cui è previsto il licenziamento, tramite procedura on line.

Le prestazioni saranno erogate fino ad esaurimento delle somme stanziare di anno in anno con delibera del Comitato di Gestione e saranno valutate in base all'ordine cronologico di presentazione. Resta intesa la possibilità di ampliare la dotazione del capitolo di spesa in corso di anno. Resta esclusa la possibilità di evadere le richieste l'anno successivo.

Ogni Consorzio potrà presentare richiesta per un numero di lavoratori pari al 3% del numero totale dei propri dipendenti con i seguenti elementi di garanzia:

- consorzi con meno di 25 dipendenti diritto ad aderire per almeno un lavoratore;
- consorzi che occupano da 26 a 200 dipendenti diritto ad aderire per almeno 3 lavoratori.

I Consorzi potranno beneficiare delle prestazioni di cui alla presente lettera A) una sola volta nell'arco di un biennio.

L'EBNCI, entro i 60 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, trasferirà interamente (capitale complessivo per un massimo di 24 mesi) le risorse al Consorzio che erogherà mensilmente al dipendente gli importi dovuti, al netto delle ritenute di legge, tramite bonifico bancario (su conto corrente intestato o cointestato all'iscritto).

Nel caso in cui il lavoratore inizi un nuovo rapporto di lavoro, anche di collaborazione, all'interno del comparto dei Consorzi durante il periodo oggetto dell'indennità, è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Consorzio per iscritto. In tal caso la prestazione spettante sarà proporzionalmente ridotta ed il Consorzio sarà tenuto a restituire gli importi.

## B | CONGEDO PARENTALE

Ai dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario iscritti all'Ente, assunti a tempo indeterminato e determinato, che si avvalgono del congedo parentale di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 151/2001 (cd. Astensione facoltativa) in costanza di rapporto, è riconosciuta un'indennità economica, per la durata del congedo, che, inclusa l'indennità erogata dall'INPS in base alla normativa vigente (per il tramite del datore di lavoro) a titolo di maternità/paternità facoltativa, non potrà cumulativamente essere superiore al 100% del minimo di stipendio base (di cui alla Tabella Allegato A al CCNL in vigore) riferito all'inquadramento del dipendente nel mese precedente.

L'indennità di cui sopra verrà erogata fino al raggiungimento dei sei anni di età del bambino, ovvero, sei anni dalla data di ingresso in famiglia del minore in caso di adozione. Per poter usufruire della prestazione l'iscritto deve presentare all'Ente la seguente documentazione:

- modulo di richiesta on line compilato in ogni sua parte;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- copia completa della domanda inoltrata all'INPS, con la relativa ricevuta di accoglimento da parte dell'Istituto;
- copia completa della domanda inoltrata al datore di lavoro;
- copia dei cedolini paga, relativi alle mensilità in cui viene richiesta l'indennità, da cui risulta l'importo erogato dall'INPS.

Ai lavoratori avventizi, dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, iscritti per almeno 51 giornate all'EBNCI nell'anno precedente a quello in cui viene richiesta la prestazione che si avvalgono del congedo parentale di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 151/2001 (cd. Astensione facoltativa), è riconosciuta un'indennità economica, per la durata del congedo che, inclusa l'indennità erogata dall'INPS in base alla normativa vigente (per il tramite del datore di lavoro) a titolo di maternità/paternità facoltativa, non potrà cumulativamente essere superiore al 100% del minimo di stipendio base (di cui alla Tabella Allegato A al CCNL in vigore) riferito all'inquadramento del dipendente nel mese precedente.

L'indennità di cui sopra verrà erogata fino al raggiungimento dei sei anni di età del bambino, ovvero, sei anni dalla data di ingresso in famiglia del minore in caso di adozione.

L'indennità è frazionata a giornata considerando la mensilità di 26 giorni lavorativi.

Per poter usufruire della prestazione l'iscritto deve presentare all'Ente la seguente documentazione:

- modulo di richiesta on line compilato in ogni sua parte;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- copia completa della domanda inoltrata all'INPS, con la relativa ricevuta di accoglimento da parte dell'Istituto;
- copia completa del prospetto attestante la liquidazione ricevuta dall'INPS.

In entrambe le casistiche, la documentazione deve essere inviata all'Ente, entro il termine perentorio di 30 giorni che decorrono dalla data in cui si è conclusa l'astensione.

L'EBNCI erogherà interamente al Consorzio gli importi dovuti e quest'ultimo erogherà al dipendente detti importi, al netto delle ritenute di legge, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla presentazione della richiesta tramite bonifico bancario (su conto corrente intestato o cointestato all'iscritto).

Nel caso in cui il Lavoratore interrompa anticipatamente il periodo di astensione richiesto è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Consorzio per iscritto, in tal caso la prestazione spettante sarà proporzionalmente ridotta ed il Consorzio sarà tenuto a restituire gli importi all'Ente.

Le prestazioni di cui alla presente lettera sono riconosciute nei limiti dei fondi stanziati annualmente con apposita delibera del Comitato di Gestione dell'EBNCI e di conseguenza riproporzionate in funzione del numero delle richieste.

## C | PATOLOGIE ONCOLOGICHE

Ai dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario iscritti all'Ente, assunti a tempo indeterminato, affetti da patologie oncologiche o che abbiano subito grandi interventi chirurgici e che usufruiscono dell'aspettativa non retribuita di cui all' articolo 102 del CCNL della bonifica 12 ottobre 2020 è riconosciuto un assegno di solidarietà pari al 70% del minimo di stipendio base (di cui alla Tabella Allegato A al CCNL in vigore) riferito all'inquadramento del dipendente nel mese precedente alla collocazione in aspettativa, per un massimo di dodici mensilità in un quinquennio.

L'assegno di solidarietà non potrà, in ogni caso superare i 1.400,00 euro lordi mensili.

Per poter usufruire della prestazione il lavoratore deve presentare all'EBNCI la seguente documentazione:

- modulo di richiesta on line compilato in ogni sua parte;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- documentazione afferente alla patologia oncologica o al grande intervento chirurgico cui il dipendente è stato sottoposto;
- copia completa della richiesta di aspettativa non retribuita presentata al datore di lavoro.

Tale documentazione deve essere inviata all'Ente entro il termine perentorio di 30 giorni dall'inizio dell'aspettativa tramite procedura on line.

L'Ente erogherà interamente gli importi dovuti al Consorzio presso cui l'iscritto è dipendente che provvederà a trasferirli mensilmente, al netto delle ritenute di legge, al Lavoratore.

Nel caso in cui il Lavoratore interrompa anticipatamente il periodo di aspettativa non retribuita richiesto è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Consorzio per

iscritto. In tal caso la prestazione spettante sarà proporzionalmente ridotta ed il Consorzio sarà tenuto a restituire gli importi.

Le prestazioni saranno erogate fino ad esaurimento delle somme stanziare di anno in anno con delibera del Comitato di Gestione e saranno valutate in base all'ordine cronologico di presentazione. Resta intesa la possibilità di ampliare la dotazione del capitolo di spesa in corso di anno. Resta esclusa la possibilità di evadere le richieste l'anno successivo.

## D | VITTIME DI VIOLENZA IN GENERE

Alle donne lavoratrici assunte a tempo indeterminato inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere che usufruiscano dello specifico congedo disciplinato all'art. 24 del D. Lgs. n. 80/2015, è riconosciuta un'indennità pari al 100% del minimo retributivo tabellare del CCNL, relativo all'inquadramento della lavoratrice, per i tre mesi di congedo fruiti successivamente ai tre mesi previsti per legge ed indennizzati dall'INPS.

Per poter usufruire della prestazione la Lavoratrice deve presentare all'Ente, al termine del periodo di congedo, la seguente documentazione:

- modulo di richiesta on line compilato in ogni sua parte;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- copia completa dell'atto con cui la Lavoratrice comunica al datore di lavoro la volontà di avvalersi del congedo aggiuntivo di cui al D. Lgs. n. 80/2015, art. 24 e dal quale risulta l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo;
- certificazione dei servizi sociali del comune di residenza o dei centri antiviolenza o delle case di rifugio;
- copia dei cedolini paga, relativi ai primi tre mesi di fruizione dell'aspettativa, dai quali si evinca l'effettiva fruizione dell'indennità riconosciuta dalla legge;
- copia dei cedolini paga, relativi agli ulteriori tre mesi di fruizione del congedo, dai quali si evinca l'effettiva fruizione dell'astensione riconosciuta.

Tale documentazione deve essere trasmessa all'EBNCI entro il termine perentorio di 30 giorni dal termine del periodo di congedo tramite procedura on line.

L'Ente erogherà interamente gli importi dovuti entro il 31 marzo dell'anno successivo al Consorzio presso cui l'iscritto è dipendente che provvederà a trasferirli, al netto delle trattenute di legge, tramite bonifico bancario (su conto corrente intestato o cointestato all'iscritto).

Nel caso in cui la Lavoratrice interrompa anticipatamente il periodo di congedo richiesto è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Consorzio per iscritto. In tal caso la prestazione spettante sarà proporzionalmente ridotta.

Le prestazioni saranno erogate fino ad esaurimento delle somme stanziare di anno in anno con delibera del Comitato di Gestione e saranno valutate in base all'ordine cronologico di presentazione. Resta intesa la possibilità di ampliare la dotazione del capitolo di spesa in corso di anno. Resta esclusa la possibilità di evadere le richieste l'anno successivo.

## E – INTEGRAZIONE INDENNITÀ DI MALATTIA

Agli operai avventizi dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario che godono del trattamento previdenziale previsto dalla legge per il settore agricoltura, è riconosciuta un'indennità integrativa giornaliera stabilita in 10 euro lordi per un massimo di 20 giornate indennizzabili annue.

L'importo dell'indennità integrativa a carico dell'EBNCI ed il limite massimo delle giornate indennizzabili per malattia sono deliberate annualmente dal Comitato di Gestione.

L'integrazione sarà corrisposta agli aventi diritto per ogni giorno per il quale il richiedente ha percepito l'indennità di malattia a carico dell'INPS nel caso che l'evento morboso sia sopravvenuto in costanza di rapporto di lavoro con il Consorzio ovvero in periodo di licenziamento o di sospensione del lavoro da non oltre 180 giorni.

Nel caso di decesso dell'iscritto in malattia la prestazione sarà garantita agli eredi legittimi previo invio della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella misura del massimale annuo di 20 giornate.

Per poter usufruire della prestazione il lavoratore deve presentare all'EBNCI, la seguente documentazione:

- modulo di richiesta on line compilato in ogni sua parte;
- copia prospetto dell'avvenuto pagamento dell'indennità di legge, per i periodi di malattia per i quali si richiede l'integrazione dell'EBNCI da parte dell'INPS;
- copia dell'UNILAV dell'anno di competenza della malattia.

Per la data di inizio e di termine dello stato morboso, la data di liquidazione della prestazione di legge, fa testo la documentazione rilasciata dall'ente preposto all'atto del pagamento della già menzionata indennità che va inviata in copia all'EBNCI attraverso l'apposita procedura on line.

La domanda deve essere inoltrata all'EBNCI entro il sessantesimo giorno dall'avvenuta liquidazione delle indennità di legge da parte dell'INPS.

Le domande pervenute che, in sede di esame, dovessero risultare carenti nella compilazione o nella documentazione allegata rimarranno sospese fino alla completa presentazione della documentazione richiesta, la quale deve pervenire all'EBNCI entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta. Trascorso tale periodo la domanda verrà archiviata irrevocabilmente.

L'EBNCI erogherà all'iscritto gli importi dovuti, al netto delle ritenute di legge, tramite bonifico bancario (su conto corrente intestato o cointestato all'iscritto).

Le prestazioni saranno erogate fino ad esaurimento delle somme stanziare di anno in anno con delibera del Comitato di Gestione e saranno valutate in base all'ordine cronologico di presentazione. Resta intesa la possibilità di ampliare la dotazione del capitolo di spesa in corso di anno.

Le prestazioni a favore degli iscritti dell'Ente, di cui alle lettere A, B, C, D, E del presente Regolamento sono attive a decorrere dal 1° gennaio 2025 per eventi accorsi a partire dalla medesima data.